



COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Corso Sangallo 38 – 52048 Monte San Savino
Telefono: 0575 8177220 Fax: 0575 843076
Web: www.citymonte.it E-mail: commercio@citymonte.it
C.F. e P.I. 00272160516

CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

**(Articolo 25 L.R. 07/02/2005, n. 28,
così come modificato dall'articolo 25 della L.R. 28/09/2012, n. 52)**

Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 22 aprile 2013

**CRITERI PER L'INSEDIAMENTO
DEGLI ESERCIZI DI VENDITA DELLA STAMPA
QUOTIDIANA E PERIODICA**

**(Articolo 25 Legge Regionale 07/02/2005, n. 28, così come modificato dall'articolo 25 della
L.R. n. 52/2012)**

Articolo 1 – Principi generali

1. La definizione dei criteri per l'insediamento degli esercizi di vendita della stampa quotidiana, effettuata con il presente atto, si fonda sui seguenti principi:

- a) libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione;
- b) buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione;
- c) economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) semplificazione documentale e amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990 e D.P.R. n. 445/2000;
- e) liberalizzazione delle attività economiche e semplificazione amministrativa di cui al D.L. n. 223/2006, D.L. n. 7/2007, D.L. n. 201/2011 e D.L. n. 1/2012;

2. Le norme contenute nel presente atto sono definite sulla base di quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 28/2005, così come modificato dall'articolo 25 della L.R. n. 52/2012, con l'obiettivo di contemperare i principi di concorrenza e libertà di iniziativa economica e di prestazione dei servizi, con quelli posti a tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali, con l'esclusione di disposizioni di pianificazione o programmazione territoriale con finalità economiche o di prevalente contenuto economico.

3. I criteri previsti dal presente atto sono ritenuti di garanzia per l'offerta di un servizio di vendita della stampa quotidiana e periodica più qualificato.

4. Le norme definite nel presente atto vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività economica di vendita della stampa quotidiana e periodica e devono essere interpretati, in caso di dubbio, nel senso più favorevole all'interessato.

Articolo 2 - Definizioni

1. Per allegato A), si intende l'allegato al presente atto nel quale sono definiti i criteri per l'insediamento degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica (punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi) ed il relativo punteggio attribuito;

2. Per allegato B), si intende l'allegato al presente atto nel quale è indicato il punteggio minimo complessivo dei criteri che devono sussistere per l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica, in base alla zonizzazione come definita al successivo articolo 4.

3. Per punti vendita esclusivi, si intendono quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Per punti vendita esclusivi si intendono altresì gli esercizi autorizzati, ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 416/1981, abrogato dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 170/2001, alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci;

4. Per punti vendita non esclusivi, si intendono quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati, alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali. Per punti vendita non esclusivi si intendono altresì gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 108/1999 e ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di quotidiani e periodici.

Articolo 3 - Punti vendita non esclusivi

1. Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali:
 - a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) gli impianti di distribuzione dei carburanti;
 - c) gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) le medie e le grandi strutture di vendita;
 - e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati;
 - f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione;
2. La prevalenza dell'attività, ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera f), è determinata in base al volume di affari.
3. L'autorizzazione per l'esercizio di un punto vendita non esclusivo non può essere ceduta separatamente dal titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1.
4. Qualora nel territorio del comune o in una frazione di esso non esistano punti vendita l'attività può essere esercitata anche da esercizi commerciali diversi da quelli previsti al comma 1.

Articolo 4 - Zonizzazione

1. Per l'applicazione dei criteri definiti nel presente atto, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

▪ *Zona 1 - Centro Storico*

Rappresenta la parte del capoluogo comunale all'interno delle mura storiche, vie adiacenti e limitrofe, interessata da agglomerati urbanistico-edilizi o singoli manufatti che rivestono carattere storico, artistico e di pregio ambientale. Zona identificata come Centro Commerciale Naturale con delibera della G.C. n. 133 del 20/07/2006.

▪ *Zona 2 - Capoluogo*

Il capoluogo rappresenta, la zona di naturale espansione del Centro storico. E' rappresentata dal centro abitato, con esclusione del centro storico. Si tratta di zona edificata a preminente destinazione residenziale, con attività commerciali e di servizio ed attività artigianali ed industriali.

▪ *Zona 3 - Alberoro e Montagnano*

Rappresenta le frazioni portanti del territorio, i nuclei abitati di Alberoro e Montagnano, le aree rurali e le zone produttive delle stesse frazioni.

▪ *Zona 4 - Resto del territorio*

Rappresenta la fascia esterna del territorio comunale, posta fra il Capoluogo ed i confini del territorio comunale. Aree che esprimono la vocazione rurale del territorio, pur imperniata su nuclei abitati, talvolta storici, costituenti le piccole frazioni del territorio.

2. Per l'elenco analitico dei toponimi appartenenti a ciascuna singola zona, si fa riferimento a quello approvato con apposita delibera dalla Giunta Comunale.

Articolo 5 – Criteri per l'insediamento degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Per l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui alla L.R. n. 28/2005, compresi quelli stagionali di cui all'articolo 25, comma 2 della medesima legge regionale, devono sussistere, oltre ai requisiti e presupposti di legge previsti dalle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione commerciale, anche i criteri definiti nell'allegato A), attestando il possesso del punteggio minimo di cui all'allegato B), in base alla zonizzazione come definita al precedente articolo 4.

2. I criteri posseduti sono attestati con la domanda di rilascio dell'autorizzazione da presentare al SUAP competente per territorio.

3. I criteri non si applicano in caso di ampliamento o di modifiche, anche strutturali degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica.

4. Per tutta la durata dell'attività deve essere sempre garantito oltre che il rispetto dei requisiti e presupposti di legge, anche il possesso dei criteri definiti nell'allegato A), che hanno consentito il raggiungimento del punteggio minimo di cui all'allegato B).

5. I criteri posseduti devono inoltre sussistere anche in caso di subingresso.

6. Per gli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica in esercizio alla data di entrata in vigore del presente atto, l'obbligo del rispetto dei criteri definiti nell'allegato A), non si applica anche in caso di:

- subingresso senza modifiche dei locali;

Articolo 6 – Attività non soggette ai criteri

1. Non è soggetta al possesso dei criteri definiti dal presente atto:

a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;

c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita esclusivi e non esclusivi;

e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti;

f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;

g) la vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità;

h) la vendita di quotidiani e periodici negli empori polifunzionali di cui all'articolo 20 della L.R. n. 28/2005;

2. Non è altresì soggetta al possesso dei criteri la vendita della stampa quotidiana e periodica effettuata mediante distributori automatici, negli spazi di pertinenza del punto vendita già in possesso di autorizzazione o che adempiano a funzioni di carattere integrativo o ausiliario.

Articolo 7 – Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. L'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, ai sensi dell'articolo 25, comma 1 della L.R. n. 28/2005.

2. La domanda completa delle dichiarazioni, dati ed elementi essenziali, nonché della documentazione di cui al successivo articolo 8, deve essere presentata al SUAP competente per territorio.

3. L'Amministrazione comunale salvo i casi di interruzione del termine è tenuta a procedere sulla domanda di autorizzazione entro il termine di 30 giorni, dalla data di ricevimento / arrivo della domanda al protocollo generale, ovvero per quelle inviate per via telematica, fa fede la data di arrivo che coincide con il rilascio automatico del sistema della ricevuta a seguito della verifica formale della stessa.

4. Qualora la domanda di autorizzazione risulti incompleta e il richiedente, a seguito della comunicazione di integrazione della domanda inoltrata, non presenti la documentazione mancante entro 30 giorni, la stessa viene archiviata.

Articolo 8 – Dichiarazioni, dati, elementi e documentazione della domanda

1. Per la presentazione della domanda di cui al precedente articolo 7, il comune mette a disposizione degli interessati apposita modulistica.

2. I contenuti della domanda sono stabiliti dal Regolamento regionale di cui all'articolo 3 della L.R. n. 28/2005.

3. Nella domanda, il soggetto interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici;
- b) il codice fiscale/partita IVA
- c) il numero di iscrizione al registro imprese, se già iscritto e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
- d) l'oggetto della domanda, con la specificazione se l'attività è permanente o stagionale;
- e) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 della L.R. n. 28/2005;
- f) di corrispondere ai criteri stabiliti dal comune ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 28/2005;
- g) l'ubicazione dell'esercizio, precisando se lo stesso è insediato su suolo pubblico o privato;
- h) la disponibilità dei locali o dello spazio pubblico o privato;
- i) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle sulle destinazioni d'uso.
- j) la titolarità dell'autorizzazione o del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 24 della L.R. n. 28/2005 (solo per punti vendita non esclusivi);

4. Alla domanda devono essere allegati:

- a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone firmatarie (solo nel caso in cui la firma non sia stata apposta davanti al dipendente addetto a ricevere la segnalazione certificata di inizio attività);
- b) dichiarazioni, certificazioni, relazioni tecniche, ecc., comprovanti il possesso dei criteri definiti nell'allegato A), che hanno consentito il raggiungimento del punteggio minimo di cui all'allegato B).

Articolo 9 – Obblighi

1. I titolari degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, hanno l'obbligo di:

- iniziare l'attività di vendita entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine;
- esporre in un luogo ben visibile all'interno dell'esercizio, una tabella descrittiva degli standard posseduti, secondo uno schema grafico e applicativo concordato con il Comune;

Articolo 10 - Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione, al SUAP competente per territorio, da presentare prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:

- a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
- b) entro un anno dalla morte del titolare;

3. La comunicazione completa delle dichiarazioni, dati ed elementi essenziali di cui al successivo articolo 11, presentata con le modalità e nei termini previsti, adempie agli obblighi amministrativi previsti dalla L.R. n. 28/2005, ferme restando le eventuali ulteriori procedure da attivare, previste da normative specifiche di settore.

4. La titolarità del titolo abilitativo di vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita solo congiuntamente alla titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività principale.

5. La gestione del ramo d'azienda relativo alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita indipendentemente dal trasferimento del ramo d'azienda relativo all'attività principale.

Articolo 11 – Dichiarazioni, dati, elementi della comunicazione

1. Per la presentazione della comunicazione di cui al precedente articolo 10, il comune mette a disposizione degli interessati apposita modulistica.
2. I contenuti della comunicazione sono stabiliti dal Regolamento regionale di cui all'articolo 3 della L.R. n. 28/2005.
3. La comunicazione priva degli elementi essenziali, non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dalla vigente normativa.
4. Nella comunicazione, il soggetto interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici;
 - b) il codice fiscale/partita IVA
 - c) il numero di iscrizione al registro imprese, se già iscritto e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
 - d) l'oggetto della comunicazione;
 - e) l'indicazione dell'impresa a cui subentra e del relativo titolo abilitativo;
 - f) la data a partire dalla quale si producono gli effetti giuridici del trasferimento;
 - g) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 della L.R. n. 28/2005;
 - f) l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali già operanti nell'esercizio nel quale subentra;
 - g) l'impegno al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti decentrati integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - h) di non aver apportato modifiche ai locali ed agli impianti dell'esercizio;
5. Alla comunicazione deve essere allegato:
 - a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone firmatarie (solo nel caso in cui la firma non sia stata apposta davanti al dipendente addetto a ricevere la comunicazione);

Articolo 12 - Verifiche, controlli ed accertamenti

1. La verifica della sussistenza dei criteri dichiarati dal soggetto interessato è sempre effettuata dal SUAP, prima del rilascio dell'autorizzazione e al momento della presentazione della comunicazione di subingresso, anche con la collaborazione degli altri uffici comunali e degli Enti terzi coinvolti.
2. Il SUAP può inoltre disporre anche verifiche a campione finalizzate al controllo della permanenza dei criteri dichiarati.
3. Ai fini della verifica dei criteri, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, il Comune può richiedere, ai titolari degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica, la presentazione di certificazioni, relazioni tecniche, documenti anche di carattere fiscale, comunque non nella disponibilità dell'Amministrazione comunale o di altre Amministrazioni ed Enti pubblici o apposita dichiarazione attestante la permanenza dei criteri che hanno permesso il raggiungimento del punteggio minimo previsto.
4. Nel caso in cui nell'esercizio dell'attività si verifichi il venir meno anche di uno dei criteri definiti nell'allegato A), che hanno consentito il raggiungimento del punteggio minimo di cui all'allegato B), fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti previsti per legge, l'Amministrazione comunale procede:
 - a) a comunicare l'avvio del procedimento diretto al divieto di prosecuzione dell'attività, ovvero alla chiusura dell'esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica;
 - b) ad assegnare all'interessato un termine non inferiore a 30 e non superiore a 60 giorni per l'adeguamento;
 - c) a pronunciare la decadenza dell'autorizzazione con divieto di prosecuzione dell'attività, ai sensi dell'articolo 106 della L.R. n. 28/2005, in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato;

Articolo 13 – Sanzioni

1. Per l'inosservanza delle disposizioni del presente atto, non sanzionate dalla L.R. n. 28/2005 o da altre norme specifiche, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7bis del D.Lgs n. 267/2000, nella misura da un minimo di € 50,00, fino ad un massimo di € 500,00.
2. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24/11/1981, n. 689 e nella Legge Regionale 28/12/2000, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 14 – Validità

1. Il presente atto è efficace dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del Consiglio Comunale all'Albo Pretorio.
2. Il presente atto è pubblicato nel sito internet comunale, unitamente alla modulistica necessaria per l'attivazione delle procedure ivi previste.

Articolo 15 – Rinvio

1. Le norme del presente atto che eventualmente contrastino con altri regolamenti comunali nelle materie trattate superano gli stessi in attuazione del principio che la norma successiva prevale sulla precedente e del principio che la legge speciale deroga a quella generale.

ALLEGATO A)

N.	Criteri per l'insediamento degli esercizi per la vendita della stampa quotidiana e periodica (punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi)	Punteggio
1	Superficie di vendita dell'esercizio esclusiva per la stampa quotidiana e periodica così come definita dall'art. 15, c. 1 lettera c), della L.R. n. 28/2005: (da 16 a 20 mq.) (da 21 a 30 mq.) (oltre i 30 mq.)	 1 2 3
2	Distanza del punto vendita da intersezioni anche semaforiche, rotonde, curve con visuale non libera, passaggi a livello, ecc. che limitano la sicurezza stradale degli automobilisti e dei pedoni. (da 51 a 100 metri) (da 101 a 200 metri) (oltre 200 metri) La distanza deve essere calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve a prescindere dal senso di marcia degli autoveicoli e dei pedoni.	 1 2 3
3	Locale di vendita della stampa quotidiana e periodica accessibile a persone diversamente abili	 5
4	Disponibilità di un numero di un parcheggi su area privata, della quale se ne ha la disponibilità, facilmente raggiungibili (ad una distanza non superiore a 50 metri dall'esercizio), nella modalità di seguito espressa: (da 2 a 4 posti auto) (da 5 a 8 posti auto) (oltre 8 posti auto) (Trattasi di una dotazione ulteriore rispetto a quanto eventualmente previsto dalla vigente normativa urbanistica – Deve essere dimostrata la disponibilità dell'area). La distanza deve essere calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve a prescindere dal senso di marcia degli autoveicoli e dei pedoni.	 2 3 5
5	Disponibilità di un parcheggio pubblico, facilmente raggiungibile (ad una distanza non superiore a 50 metri dall'esercizio), nella modalità di seguito espressa: (da 2 a 4 posti auto) (da 5 a 8 posti auto) (oltre 8 posti auto) La distanza deve essere calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve, a prescindere dal senso di marcia degli autoveicoli e dei pedoni.	 1 2 3
6	Vendita di tutti i prodotti editoriali che per tipologia, categoria e quantità sono assegnati dagli editori e dal distributore locale al punto vendita, mediante un adeguato spazio espositivo	 2
7	Vendita di quotidiani e periodici in almeno due lingue straniere	 2
8	Pubblicizzazione delle iniziative dell'Amministrazione Comunale, anche con diffusione di informazioni di interesse per la collettività mediante l'individuazione di appositi spazi da destinare a depliant, materiale illustrativo nel rispetto delle indicazioni impartite dalla stessa Amministrazione Comunale	 3
9	Vendita di guide turistiche, piantine e pubblicazioni inerenti il Comune ed il suo territorio	 3
10	Installazione di postazione PC collegata ad internet e servizio e-mail	 4
11	Erogazione di altri servizi quali fotocopiatura, rilegatura, fax	 3

ALLEGATO B)

Punteggio minimo complessivo dei criteri che devono sussistere per l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi per la vendita della stampa quotidiana e periodica (punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi) in base alle diverse zone del territorio comunale	
Zona	Punteggio minimo
Zona 1 – Centro Storico (Centro commerciale naturale)	25
Zona 2 – Capoluogo	30
Zona 3 – Alberoro e Montagnano	25
Zona 4 – Resto del territorio	20